

# Regolamento ex art. 36 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

*Regolamento per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi per importi inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria*

---

*Il presente Regolamento, approvato con delibera del consiglio di amministrazione di data 29 / 10 / 2020 , è entrato in vigore dalla medesima data.*

*Il controllo analogo è stato positivamente esercitato in data 27 / 10 / 2020*

## PREMESSA

Porto Trieste Servizi S.r.l. (da ora in poi anche “PTS”) è società *in house* dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale e, in quanto tenuta al rispetto del D.Lgs. 50/2016 (da ora in poi anche “Codice”) quale “*organismo di diritto pubblico*”, nonché delle norme sulla contabilità pubblica, in quanto applicabili, adotta il seguente Regolamento in materia di:

- contratti passivi di valore inferiore alle soglie comunitarie;
- contratti attivi.

Le disposizioni del presente Regolamento integrano le previsioni del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT), del Codice Etico e del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001.

Questa premessa costituisce parte integrante del presente Regolamento.

# PARTE GENERALE

## Art. 1. OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento viene redatto in conformità all'art. 16, comma 7 del decreto legislativo 175/2016 e all'art. 36 del Codice ed alle prescrizioni delle Linee Guida ANAC n. 4/2016, di cui alla delibera n.636 del 10 luglio 2019, tenendo altresì conto delle modifiche intervenute per effetto dell'entrata in vigore del D.L. 76/2020, convertito in L. 120/2020 e che ha introdotto, all'art. 1, le procedure semplificate "sotto soglia" che trovano applicazione sino alla data del 31.12.2021. Le procedure di affidamento previste nel presente Regolamento si svolgono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42 del Codice nonché del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese.
2. Relativamente ai contratti attivi, il presente Regolamento, redatto anche in conformità all'art. 4 del Codice, tiene altresì conto dei principi del R.D. 2440/1923 e del R.D. 827/1924 in quanto applicabili.
3. Il presente Regolamento, inoltre, è conforme alle prescrizioni rese dal regolamento per la disciplina delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale – allegato n. 7 al piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022, nonché dalla deliberazione n. 54/2020 della stessa autorità, tenuto conto della specificità di PTS s.r.l. e della sua formale natura di società di diritto privato.

## Art. 2. DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
  - a. **PTS:** Porto di Trieste Servizi S.r.l.
  - b. **AdSPMAO:** Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale.
  - c. **Codice:** Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modifiche ed integrazioni.
  - d. **R.U.P.:** Responsabile unico del procedimento.
  - e. **Lavori:** le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere relative e/o strumentali alle attività svolte dall'Impresa.
  - f. **Forniture:** beni strumentali o di consumo acquisiti da PTS per i propri bisogni.
  - g. **Servizi:** prestazioni di terzi acquisite da PTS per i propri bisogni.
  - h. **Albo fornitori:** Albo dei fornitori e prestatori di servizi di PTS, in cui sono iscritti e classificati gli operatori economici interessati, in possesso di requisiti di ordine generale e di capacità professionale, idonei al soddisfacimento delle esigenze aziendali. A tale scopo PTS adotta il proprio albo, se esistente, ovvero il corrispondente strumento utilizzato da AdSPMAO.
  - i. **Procedura negoziata "semplificata":** procedura con la quale PTS, direttamente o a seguito di confronto concorrenziale, consulta gli operatori economici e negozia con uno o più di essi le condizioni del contratto nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità.
  - j. **DURC:** il documento unico di regolarità contributiva è un certificato che attesta contestualmente la regolarità di un operatore economico per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL, nonché Cassa Edile per lavori, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento.
  - k. **ANAC:** l'Autorità Nazionale Anticorruzione è l'autorità amministrativa indipendente con competenze di vigilanza in materia di contratti pubblici.

- l. **CIG:** il Codice Identificativo Gara è il codice assegnato dal Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG), istituito presso il sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (**ANAC**), che identifica univocamente la procedura alla quale le imprese partecipano.
- m. **CUP:** il Codice unico di progetto è una stringa alfanumerica di 15 caratteri, generata da un algoritmo che ne assicura l'univocità, che accompagna ciascun progetto di investimento pubblico caratterizzandolo in maniera biunivoca, a partire dalla fase di formale assegnazione delle risorse.
- n. **MEPA:** Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione.

Per quanto di seguito non diversamente definito, le definizioni di cui all'art. 3 del Codice si intendono integralmente recepite nel presente Regolamento.

# CONTRATTI PASSIVI

## Art. 3. CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA

### COMUNITARIA

1. La tabella che segue riporta le tipologie di contratti e valore stimato (al netto dell'imposta sul valore aggiunto) fissate dalla legge, come vigenti alla data di approvazione del presente Regolamento e sino alla data del 31.12.2021 per uniformarsi alle tempistiche del D.L. 76/2020 conv. in L. 120/2010 e mutuandone i contenuti, unitamente al riferimento normativo sulla relativa procedura di affidamento:

### LAVORI

CONTRATTI SOTTOSOGLIA (ossia inferiori alla soglia di rilevanza comunitaria)	IMPORTO		NORMA DI RIFERIMENTO
A)	€ 0,01 Euro	< € 150.000,00	Art. 1, comma 2, lett. a), L. 120/2020
B)	€ 150.000,00 lavori	< € 350.000,00	Art. 1, comma 2, lett. b), L. 120/2020
C)	€ 350.000,00	< € 1.000.000,00	Art. 1, comma 2, lett. b), L. 120/2020
D)	€ 1.000.000,00	< 5.350.000,00 (attuale soglia comunitaria)	Art. 1, comma 2, lett. b), L. 120/2020

## LAVORI DI SOMMA URGENZA

CONTRATTI SOTTOSOGLIA	IMPORTO		NORMA DI RIFERIMENTO
F)	€ 0,01	≤ € 200.000,00 (o importo indispensabile)	Art. 163, Codice

## SERVIZI E FORNITURE e SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA E SERVIZI TECNICI

CONTRATTI SOTTOSOGLIA (ossia inferiori alla soglia di rilevanza comunitaria)	IMPORTO		NORMA DI RIFERIMENTO
A)	€ 0,01	< € 75.000,00	Art. 1, comma 2, lett. a), L. 120/2020
B)	€ 75.000,00	< € 214.000,00 (attuale soglia comunitaria)	Art. 1, comma 2, lett. b), L. 120/2020

2. Gli importi delle soglie indicate nelle tabelle devono intendersi automaticamente adeguati anno per anno a quanto previsto dall'art. 35, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dalla specifica normativa richiamata anche in tabella, e cioè sono periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione Europea, che troverà diretta applicazione alla data di entrata in vigore a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.
3. Il presente Regolamento si intende automaticamente adeguato anche in caso di provvedimento di legge che disponga, in deroga al Codice, una diversa temporanea segmentazione delle soglie.

4. Il calcolo del valore stimato dell'affidamento è basato sull'importo totale pagabile al netto dell'IVA. In tale calcolo deve tenersi conto dell'importo stimato massimo, comprensivo pertanto di qualsiasi forma di proroga, anche tecnica o rinnovo del contratto, che devono essere obbligatoriamente indicati nella documentazione di gara o nella richiesta di offerta.
5. L'affidamento non deve essere frazionato allo scopo di aggirare o eludere l'applicazione delle disposizioni del presente Regolamento.

#### Art. 4. PRINCIPI COMUNI E RUP

1. Fermo restando che l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all'art. 36 del Codice e, sino alla data del 31.12.2021, secondo le procedure semplificate di cui all'art. 1 della L. 120/2020 (di conv. del D.L. 76/2020), ivi compreso l'affidamento diretto, avvengono sempre nel rispetto dei principi enunciati dall'art. 30, comma 1 del Codice oltre che dagli artt. 34 e 42, è fatta in ogni caso salva la possibilità di applicare l'art. 50 del Codice inserendo clausole sociali nei bandi di gara e negli avvisi. Dovranno essere inoltre garantiti il rispetto del criterio di rotazione degli inviti che tenga altresì conto della diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate. L'applicazione di tali principi resta ferma anche in caso di un eventuale intervento del legislatore di cui al comma 3) dell'articolo che precede.
- ~~2.~~ Il RUP è individuato, in coerenza con l'art. 31 del Codice, con atto formale dal Direttore Generale tra i dipendenti di ruolo, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato.
3. Nell'espletamento delle procedure semplificate di cui al presente Regolamento, PTS garantisce il rispetto dei seguenti principi:
  - a) **economicità**: l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
  - b) **efficacia**: la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;

- c) **tempestività**: l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
- d) **correttezza**: il mantenimento di una condotta leale ed improntata a buona fede e diligenza, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;
- e) **libera concorrenza**: l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;
- f) **non discriminazione e parità di trattamento**: una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti ed all'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;
- g) **trasparenza e pubblicità**: relativamente alla conoscibilità delle procedure di gara, nonché all'uso di strumenti (quali pubblicazioni di avvisi o utilizzo di albi o elenchi anch'essi soggetti a pubblicazione) che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;
- h) **proporzionalità**: garantendo l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità ed all'importo dell'affidamento;
- i) **rotazione degli inviti e degli affidamenti**: con riferimento al non consolidarsi di fidelizzazioni e cioè rapporti continuativi solamente con alcune imprese, favorendo – seppure nel rispetto dell'efficienza operativa e qualità dell'esecuzione - la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico;
- j) **sostenibilità energetica e ambientale**: prevedendo nella documentazione progettuale e di gara dei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- k) **prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi**: adottando adeguate misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse sia nella fase di svolgimento della procedura di gara che nella fase di esecuzione del contratto, assicurando altresì una idonea vigilanza sulle misure adottate.

## Art. 5. DIVIETO DI PREGIUDICARE LE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE E DIVIETO

### FRAZIONAMENTO ARTIFICIOSO

1. Nelle procedure disciplinate dal presente Regolamento il RUP tiene conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale.
2. Fermo restando l'obbligo di favorire le micro e piccole imprese anche nell'individuare i lotti da mettere in gara, si ribadisce che in ogni caso nessuna esecuzione di lavori o nessuna prestazione di servizi o forniture può essere artificialmente frazionata solamente al fine di eludere il limite del valore economico di soglie comunitarie o di soglie del presente Regolamento.

## Art. 6. PRINCIPIO DI ROTAZIONE E DEROGHE. FASCE DI VALORE ECONOMICO PER

### SERVIZI FORNITURE E LAVORI

1. Relativamente al principio di rotazione, resta fermo il rispetto delle indicazioni rese da ANAC nelle apposite linee guida, ovvero in eventuali emanandi regolamenti governativi.
2. Il principio di rotazione mira ad evitare che si creino posizioni di rendita anticoncorrenziali in capo al contraente uscente (la cui posizione di vantaggio deriva soprattutto dalle informazioni che il medesimo ha assunto nel corso del precedente affidamento) e di rapporti esclusivi o fidelizzati con determinati operatori economici, dovendosi invece favorire un'apertura al mercato effettiva e più ampia possibile in modo da riequilibrare l'utilizzo dell'affidamento diretto e delle procedure negoziate.
3. Ove PTS intenda comunque chiedere il preventivo ovvero invitare l'operatore uscente lo potrà fare, ma avrà l'onere di motivare in maniera più puntuale tale decisione

facendo, ad esempio, riferimento al numero eventualmente ridotto di operatori economici presenti sul mercato, ovvero al particolare grado di soddisfazione che è stato raggiunto a conclusione del precedente rapporto contrattuale oppure con riferimento alla peculiarità dell'oggetto ed alle caratteristiche del mercato di riferimento.

4. Il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti opera in riferimento agli "affidamenti precedenti" a quello di cui si tratti, qualora detti "affidamenti precedenti" soddisfino i seguenti presupposti oggettivi:

- a) rientrino, per la stessa sottocategoria merceologica qualora presente in MEPA, per ciò che concerne i servizi o le forniture, ovvero nella stessa categoria, per quanto riguarda i lavori, e comunque nella medesima fascia di valore economico di cui all'ultimo capoverso del presente articolo;

- b) la stipula del contratto precedente sia compresa nel triennio precedente alla data di trasmissione degli inviti della nuova procedura; in caso di affidamento diretto dovrà essere preso in considerazione il triennio precedente alla data della nuova determina a contrarre. Il principio di rotazione si intende comunque rispettato laddove vengano invitati alla consultazione tutti i soggetti iscritti nella sottocategoria merceologica oggetto dell'affidamento. In tale ipotesi, i suddetti soggetti invitati potranno essere tutti nuovamente consultabili in successivi affidamenti. In ogni caso, l'applicazione del principio di rotazione non può essere aggirata, con riferimento agli affidamenti operati negli ultimi tre anni solari, mediante ricorso a: arbitrari frazionamenti delle commesse o delle fasce; ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell'appalto; alternanza sequenziale di affidamenti diretti o di inviti agli stessi operatori economici; affidamenti o inviti disposti, senza adeguata giustificazione, ad operatori economici riconducibili a quelli per i quali opera il divieto di invito o affidamento (ad esempio per la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 80, comma 5, lettera m) del Codice).

5. La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali PTS, in virtù di regole prestabilite

dal Codice ovvero dalla stessa PTS in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione.

6. Ai soli fini del principio di rotazione, per garantirne un equilibrato rispetto, la rotazione si applica solo in caso di affidamenti rientranti nella stessa fascia. A tal fine sono di seguito individuate le seguenti fasce di valore economico distintamente per servizi e forniture e per lavori, sulla base dell'andamento negli anni degli affidamenti effettuati nei diversi settori merceologici e della loro concentrazione per valori, fermo il disposto di cui all'art. 1, comma 2, L. 120/2020:

#### **Servizi e forniture**

- affidamenti di importo fino a 4.999,99 euro
- affidamenti di importo da 5.000,00 euro fino a 74.999,99 euro:
  - i. affidamenti di importo da 5.000,00 euro fino a 19.999,99 euro
  - ii. affidamenti di importo da 20.000,00 euro fino a 39.999,99 euro
  - iii. affidamenti di importo da 40.000,00 euro fino a 74.999,99 euro
- affidamenti di importo da 75.000,00 euro fino a 213.999,99 euro

#### **Lavori**

- affidamenti di importo fino a 4.999,99 euro
- affidamenti di importo da 5.000,00 euro fino a 149.999,99 euro:
  - i. affidamenti di importo da 5.000,00 euro fino a 19.999,99 euro
  - ii. affidamenti di importo da 20.000,00 euro fino a 39.999,99 euro
  - iii. affidamenti di importo da 40.000,00 euro fino a 149.999,99 euro
- affidamenti di importo da 150.000,00 euro fino a 349.999,99 euro

- affidamenti di importo da 350.000,00 euro fino a 999.999,99 euro
- affidamenti di importo da 1.000.000,00 euro fino a 5.349.999,99 euro

## Art. 7. PROGRAMMAZIONE

1. PTS adotta il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti, quanto meno annuali.
2. I programmi sono approvati dal C.d.A. nel rispetto degli altri documenti programmatori e di budget e in coerenza con il bilancio di esercizio.
3. Il programma biennale delle forniture e dei servizi e i relativi aggiornamenti contengono il programma degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 75.000,00 euro.
4. I programmi triennali dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono il programma dei lavori il cui valore stimato sia superiore a 100.000,00 euro e indicano, previa attribuzione del codice unico progetto, i lavori da avviare nella prima annualità per i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati o individuati sullo stato di previsione o budget o sul proprio bilancio ovvero disponibili in base a contributi o risorse pubbliche.
5. Il direttore operativo entro il 30 giugno di ogni anno raccoglie dai responsabili di area o di settore o di funzione i rispettivi elenchi degli acquisti di forniture e servizi da disporre nel biennio e dei lavori da avviare nel triennio, necessari al soddisfacimento dei fabbisogni delle strutture a loro affidate. Entro il successivo 15 luglio trasmette le bozze del programma e della programmazione al Direttore Generale, che invia le proposte definitive di programma e di programmazione al consiglio di amministrazione per la definitiva approvazione, che deve avvenire prima dell'inizio dell'esercizio successivo.
6. Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici sono pubblicati tempestivamente sul sito aziendale.

## Art. 8. AVVIO E CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

1. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici di forniture, servizi e lavori devono essere avviate mediante uno dei seguenti provvedimenti autorizzatori:
  - a. determina a contrarre del direttore generale, entro l'importo compreso nei limiti di spesa a lui attribuiti (75.000 euro);
  - b. determina a contrarre del presidente del consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale, per importi superiori ai limiti di spesa attribuiti al direttore generale ed entro i limiti di spesa attribuiti allo stesso presidente del consiglio di amministrazione (200.000 euro);
  - c. delibera a contrarre del consiglio di amministrazione, su proposta del presidente del consiglio di amministrazione, per importi superiori ai limiti di spesa attribuiti allo stesso presidente del consiglio di amministrazione.
2. Le procedure di affidamento si concludono con l'adozione del provvedimento di affidamento/aggiudicazione da parte dello stesso soggetto che ha autorizzato l'avvio del procedimento di spesa.
3. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione del soggetto affidatario e l'importo del contratto oggetto di affidamento;
4. La pubblicazione sui risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria per i contratti aventi valore inferiore ad € 40.000,00.

## Art. 9. DETERMINA A CONTRARRE

5. La determina a contrarre (o atto equivalente di cui al precedente articolo) ha il seguente contenuto minimo:
  - a. l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare;

- b. le caratteristiche delle opere, delle forniture, dei servizi che si intendono acquisire;
- c. l'importo massimo stimato dell'affidamento (precisando, se dovuti, gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso);
- d. per forniture e servizi, indicazione in merito alle convenzioni attive aventi ad oggetto il bene o il servizio da acquisire;
- e. se necessario e solo per forniture e servizi, indicazione che non è possibile effettuare l'acquisto mediante il mercato elettronico della pubblica amministrazione (Me.PA.), in quanto in Me.PA. non risultano disponibili le categorie merceologiche relative al bene o al servizio che si intende acquisire;
- f. la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni per le quali si intende adottare la procedura prescelta;
- g. i criteri di selezione dell'operatore economico ovvero il riferimento all'indagine di mercato effettuata;
- h. criterio di selezione delle offerte;
- i. numero degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata, non inferiore al numero minimo previsto dall'art. 1, comma 2 della L. 120/2020, ossia:
  - i. per i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 75.000,00 euro e inferiore a 214.000 euro, almeno cinque operatori economici, ove esistenti;
  - ii. per i lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 euro e inferiore a 350.000,00 euro, almeno 5 operatori economici, ove esistenti;
  - iii. per i lavori di importo pari o superiore a 350.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 euro, almeno 10 operatori economici, ove esistenti;
  - iv. per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000,00 euro e inferiore alla soglia comunitaria, almeno 15 operatori economici, ove esistenti.
- j. le principali condizioni contrattuali;
- k. l'indicazione del CIG (codice identificativo gara) o SmartCIG e del CUP (codice unico di progetto) ove previsto;
- l. l'indicazione del responsabile unico del procedimento e, se del caso, del direttore dell'esecuzione del contratto;

- m. la copertura contabile, da intendersi per PTS come coerenza con gli strumenti di programmazione degli acquisti.
6. Per importi inferiori a 75.000,00 euro la determina a contrarre può essere sostituita dalla determina a contrarre semplificata di cui all'articolo 11.

## **Art. 10. DETERMINA DI AFFIDAMENTO/AGGIUDICAZIONE**

1. La procedura di individuazione del contraente si conclude con la determina di affidamento/aggiudicazione (o atto equivalente), a firma dello stesso soggetto che ha autorizzato l'avvio del procedimento di spesa e che deve avere il seguente contenuto minimo:
  - a. l'oggetto dell'affidamento;
  - b. l'importo offerto;
  - c. l'operatore economico;
  - d. possesso in capo all'operatore economico dei requisiti richiesti nella determina a contrarre (requisiti di cui all'art. 80 ed eventuali requisiti di cui all'art. 83 del Codice);
  - e. rispondenza di quanto offerto rispetto all'interesse pubblico da soddisfare;
  - f. eventuali caratteristiche migliorative offerte dall'affidatario;
  - g. l'indicazione del CIG (codice identificativo gara) o SmartCIG e del CUP (codice unico di progetto) ove previsto;
  - h. l'indicazione del responsabile unico del procedimento;
  - i. la copertura contabile, da intendersi per PTS come coerenza con gli strumenti di programmazione degli acquisti.
2. Per importi inferiori a 75.000,00 euro la determina di affidamento/aggiudicazione può essere ricompresa nella determina a contrarre semplificata di cui al successivo articolo 11.

**Art. 11. DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA**

1. Per gli affidamenti di importo inferiore a 75.000,00 euro può essere predisposta una determina a contrarre (o atto equivalente di cui al precedente punto) che contenga, in modo semplificato:
  - a. l'oggetto dell'affidamento;
  - b. l'importo;
  - c. l'operatore economico;
  - d. le ragioni della scelta del fornitore;
  - e. il possesso in capo all'operatore economico dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;
  - f. l'indicazione del CIG (codice identificativo gara) o SmartCIG e del CUP (codice unico di progetto) ove previsto;
  - g. l'indicazione del responsabile unico del procedimento;
  - h. la copertura contabile.

**Art. 12. OBBLIGO DEL CODICE IDENTIFICATIVO GARA**

1. Ai sensi delle disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, l'obbligo di richiesta del CIG, anche nella forma del CIG semplificato o Smart CIG per i contratti aventi valore inferiore ad € 40.000,00, sussiste per tutti i contratti oggetto del presente Regolamento, con la sola eccezione delle c.d. "spese economali".

**Art. 13. AFFIDAMENTI DIRETTI DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI, CON  
EVENTUALE VALUTAZIONE DI PREVENTIVI**

1. Ferme restando le previsioni in tema di programmazione di cui al precedente art. 7, i singoli bisogni da soddisfare vengono formalizzati attraverso Richiesta di Acquisto (RDA), previa verifica volta ad accertare che non esistono nella disponibilità di PTS beni ovvero non sono presenti risorse umane a disposizione in grado di soddisfare l'esigenza, sottoscritta dal referente competente e trasmessa al Direttore Generale, che la deve approvare ovvero trasmettere all'organo competente.
2. Viene quindi avviata la ricerca di mercato sempre a cura del referente che, in caso di positivo riscontro della presenza dei beni o dei servizi o dei lavori in grado di soddisfare l'esigenza, provvede a inviare in bozza al Direttore Generale la determina a contrarre o atto equivalente ai sensi degli artt. 9, 10 e 11 che precedono.
3. La firma del contratto è di competenza del soggetto o dell'organo che ha autorizzato la spesa, nel rispetto delle deleghe statutarie.
4. L'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici nonché dei requisiti minimi di:
  - a. idoneità professionale. In proposito, potrebbe essere richiesto all'operatore economico di attestare l'iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto;
  - b. capacità economica e finanziaria. Al riguardo, potrebbe essere richiesta la dimostrazione di livelli minimi di fatturato globale, proporzionati all'oggetto dell'affidamento e tali da non compromettere la possibilità delle micro, piccole e medie imprese di risultare affidatarie. In alternativa al fatturato, per permettere la partecipazione anche di imprese di nuova costituzione, può essere richiesta altra documentazione considerata idonea, quale un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali;
  - c. capacità tecniche e professionali, stabilite in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento, quali a titolo esemplificativo, l'attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, nell'anno

precedente o in altro intervallo temporale ritenuto significativo ovvero il possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico.

5. L'eventuale possesso dell'attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell'affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale richiesti (per lavori sino ad € 150.000,00 ai fini della comprova del possesso dei requisiti è sufficiente l'indicazione della categoria dei lavori nell'oggetto della visura camerale).
6. Restano fermi gli obblighi fissati dal legislatore per il ricorso obbligatorio alle convenzioni CONSIP.

#### **Art. 14. AFFIDAMENTI PER LAVORI DI IMPORTO FINO A € 150.000,00**

1. L'affidamento di lavori, forniture e servizi di importo fino a € 150.000,00, da intendersi al netto dell'IVA, avviene tramite affidamento diretto, anche senza richiesta e valutazione di più preventivi, in considerazione di quanto espressamente previsto all'art. 1, comma 2, lett. a) della L. 120/2020, salva sempre la verifica della congruità del prezzo e dei requisiti professionali anche con riscontri di mercato, motivando anche sinteticamente nella determina a contrarre le ragioni della scelta.
2. Gli affidamenti di cui alla presente disposizione avvengono mediante richiesta di offerta RDO o ordine diretto OD su piattaforma digitale (MePA o eAppaltiFVG). In questo caso il contratto viene generato dalla piattaforma, se del caso integrato da opportuni allegati;
3. La procedura dovrà osservare il seguente flusso:
  - a. adozione della Determina a contrarre o atto ad essa equivalente che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti (la Determina assume contemporaneamente il valore di determina a contrarre e determina di aggiudicazione);
  - b. acquisizione di CIG (o SMARTCIG);
  - c. richiesta di offerta mediante la piattaforma telematica ad operatore economico presente

nell'elenco. In mancanza di operatore economico con competenze adeguate al servizio da affidare all'interno dell'elenco di PTS, l'intera procedura dovrà essere preceduta dalla pubblicazione di un AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE di interesse per poter individuare l'operatore economico al quale chiedere la formulazione del preventivo. viene avviata una ricerca di mercato anche informale, comunque rispettosa dei principi richiamati all'art. 4 del presente Regolamento;

- d. riscontro della presenza del preventivo e valutazione dello stesso con comprova dell'adeguatezza del prezzo o delle caratteristiche di qualità richieste;
  - e. affidamento del lavoro.
4. In ogni caso l'affidatario dovrà dichiarare di essere in possesso dei requisiti di idoneità morale del Codice (art. 80 del Codice) e di essere in possesso dei requisiti tecnico organizzativi di cui alle Linee Guida dell'ANAC che saranno adottate previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.
  5. Per tali affidamenti i requisiti di ordine tecnico organizzativo sono normalmente comprovati con la sola iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura e non è obbligatoria la SOA.
  6. Nel procedere agli affidamenti diretti sarà tenuta in considerazione anche l'affidabilità dimostrata dai soggetti affidatari nell'esecuzione di precedenti rapporti contrattuali, fermo il rispetto del principio di rotazione e fatta salva congrua motivazione in ordine alla scelta dell'affidatario. In ogni caso sarà altresì opportuno motivare il relativo provvedimento di individuazione dell'operatore economico comunque previa valutazione della convenienza economica.
  7. Per gli affidamenti di cui al presente articolo, anche alla luce del disposto di cui all'art. 1, comma 4, D.L. 76/2020 conv. in L. 120/2020, non va richiesta la garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta che PTS dovrà indicare nella richiesta di offerta. Nell'ipotesi in cui si rendesse necessaria la richiesta della garanzia provvisoria il relativo ammontare sarà pari all'1 per cento del prezzo base indicato nella richiesta di offerta.

**Art. 15. AFFIDAMENTI PER LAVORI DI IMPORTO SUPERIORE A € 150.000,00**  
**MA INFERIORE AD € 350.000,00**

1. Il DL 76/2020 convertito nella L. 120/2020 prevede la procedura negoziata, senza bando, previa consultazione di almeno 5 (cinque) operatori economici ove esistenti.
2. L'affidamento dei lavori dal valore di € 150.001,00 sino ad € 350.000,00 può avvenire mediante procedura negoziata (richiesta di offerta – RDO), previa consultazione di almeno 5 operatori economici ove esistenti.
3. La procedura sarà la seguente:
  - a. adozione della Determina a contrarre o atto ad essa equivalente che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;
  - b. acquisizione di CIG;
  - c. richiesta di offerta mediante la piattaforma telematica a 5 operatori economici, ove esistenti, presenti nell'elenco;
  - d. In mancanza di operatori economici con competenze adeguate al servizio da affidare all'interno dell'elenco, l'intera procedura dovrà essere preceduta dalla pubblicazione di un AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE di interesse per poter individuare gli operatori economici ai quali chiedere la formulazione del preventivo.
  - e. constatazione della presenza delle offerte e valutazione delle stesse;
  - f. affidamento del lavoro, adozione della Determina di aggiudicazione.
4. Si precisa che:
  - a. in esito alla procedura andrà pubblicato un avviso sui risultati della medesima contenente anche l'indicazione dei soggetti invitati a presentare offerta;
  - b. tali affidamenti dovranno essere aggiudicati sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del minor prezzo;
  - c. nel caso di affidamento con il criterio del minor prezzo, anche qualora il numero

delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, PTS dovrà procedere all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, commi 2, 2-bis e 2-ter del D.Lgs. 50/2016 (v. art. 1, comma 3, D.L. 76/2020 conv. in L. 120/2020).

5. In ogni caso l'affidatario dovrà dichiarare di essere in possesso dei requisiti di idoneità morale del Codice (art. 80 del Codice) e di essere in possesso dei requisiti tecnico organizzativi di cui alle Linee Guida dell'ANAC che saranno adottate previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.
6. Trattandosi di lavori per valore superiore ad € 150.000,00 le imprese sono qualificate mediante la certificazione SOA nei termini di cui all'art. 84 del Codice, in ragione dei valori e della tipologia dei lavori da appaltare.
7. Nel procedere all'individuazione dei soggetti da invitare a presentare offerta sarà tenuta in considerazione anche l'affidabilità dimostrata dai soggetti affidatari nell'esecuzione di precedenti rapporti contrattuali, fermo il rispetto del principio di rotazione e fatta salva congrua motivazione in ordine alla scelta dell'affidatario. In ogni caso sarà altresì opportuno motivare il relativo provvedimento di reinvito del gestore uscente.
8. Oltre a rispettare il principio di rotazione PTS dovrà tener conto della diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate.
9. Per questi affidamenti (v. anche art. 1, comma 4, D.L. 76/2020 conv. in L. 120/2020) non va richiesta la garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustificano la richiesta e che PTS dovrà indicare nella richiesta di offerta. Si precisa che nell'ipotesi in cui si rendesse necessaria la richiesta della garanzia provvisoria il relativo ammontare sarà pari all'1 per cento del prezzo base indicato nella richiesta di offerta.

**Art. 16. AFFIDAMENTI PER LAVORI DI IMPORTO SUPERIORE AD € 350.001,00**  
**MA INFERIORE AD € 1.000.000,00**

1. Il DL 76/2020 come conv. in L. 120/2020 prevede la procedura negoziata, senza bando, previa consultazione di almeno 10 (dieci) operatori economici ove esistenti.
2. L'affidamento dei lavori dal valore da € 350.000,00 sino ad € 1.000.000,00 può avvenire mediante procedura negoziata (richiesta di offerta – RDO), previa consultazione di almeno 10 operatori economici ove esistenti.
3. La procedura sarà la seguente:
  - a. adozione della Determina a contrarre o atto ad essa equivalente che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;
  - b. acquisizione di CIG;
  - c. richiesta di offerta mediante la piattaforma telematica a 10 operatori economici, ove esistenti, presenti nell'elenco;
  - d. In mancanza di operatori economici con competenze adeguate al servizio da affidare all'interno dell'elenco di PTS, l'intera procedura dovrà essere preceduta dalla pubblicazione di un AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE di interesse per poter individuare gli operatori economici ai quali chiedere la formulazione del preventivo.
  - e. constatazione della presenza delle offerte e valutazione delle stesse;
  - f. affidamento del lavoro, adozione della Determina di aggiudicazione.
4. Si precisa che:
  - a. in esito alla procedura andrà pubblicato un avviso sui risultati della medesima contenente anche l'indicazione dei soggetti invitati a presentare offerta;
  - b. tali affidamenti dovranno essere aggiudicati con sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del minor prezzo;
  - c. nel caso di affidamento con il criterio del minor prezzo, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, PTS dovrà procedere all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, commi 2, 2-bis e 2-ter del D.Lgs. 50/2016 (v. art. 1, comma 3, D.L. 76/2020 conv. in L. 120/2020).

5. In ogni caso l'affidatario dovrà dichiarare di essere in possesso dei requisiti di idoneità morale del Codice (art. 80 del Codice) e di essere in possesso dei requisiti tecnico organizzativi di cui alle Linee Guida dell'ANAC che saranno adottate previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.
6. Trattandosi di lavori per valore superiore ad € 150.000,00 le imprese sono qualificate mediante la certificazione SOA nei termini di cui all'art. 84 del Codice, in ragione dei valori e della tipologia dei lavori da appaltare.
7. Nel procedere all'individuazione dei soggetti da invitare a presentare offerta sarà tenuta in considerazione anche l'affidabilità dimostrata dai soggetti affidatari nell'esecuzione di precedenti rapporti contrattuali, tenuto conto in ogni caso il rispetto del principio di rotazione e fatta salva congrua motivazione in ordine alla scelta dell'affidatario. In ogni caso sarà altresì opportuno motivare il relativo provvedimento di reinvio del gestore uscente.
8. Oltre a rispettare il principio di rotazione PTS dovrà tener conto della diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate.
9. Per questi affidamenti (v. anche art. 1, comma 4, D.L. 76/2020 conv. in L. 120/2020) non va richiesta la garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustificano la richiesta che PTS dovrà indicare nella richiesta di offerta. Si precisa che nell'ipotesi in cui si rendesse necessaria la richiesta della garanzia provvisoria il relativo ammontare sarà pari all'1 per cento del prezzo base indicato nella richiesta di offerta.

**Art. 17. AFFIDAMENTI PER LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE AD € 1.000.000,00 MA INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE**

1. L'affidamento dei lavori dal valore di € 1.000.001,00 sino alla soglia comunitaria può avvenire mediante procedura negoziata (richiesta di offerta – RDO), senza bando, previa consultazione di almeno 15 operatori economici ove esistenti, ai sensi del DL 76/2020

convertito nella L. 120/2020.

2. La procedura sarà la seguente:

- a. adozione della Determina a contrarre o atto ad essa equivalente che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;
- b. acquisizione di CIG;
- c. richiesta di offerta mediante la piattaforma telematica a 15 operatori economici, ove esistenti, presenti nell'elenco;
- d. in mancanza di operatori economici con competenze adeguate al servizio da affidare all'interno dell'elenco di PTS, l'intera procedura dovrà essere preceduta dalla pubblicazione di un AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE di interesse per poter individuare gli operatori economici ai quali chiedere la formulazione del preventivo.
- e. constatazione della presenza delle offerte e valutazione delle stesse;
- f. affidamento del lavoro, adozione della Determina di aggiudicazione.

3. Si precisa che:

- a. in esito alla procedura andrà pubblicato un avviso sui risultati della medesima contenente anche l'indicazione dei soggetti invitati a presentare offerta;
- b. tali affidamenti dovranno essere aggiudicati sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del minor prezzo;
- c. nel caso di affidamento con il criterio del minor prezzo ove le offerte ammesse siano pari o superiori a cinque (v. art. 1, comma 3, D.L. 76/2020 conv. in L. 120/2020). PTS dovrà procedere all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, commi 2, 2-bis e 2-ter del D.Lgs. 50/2016.

4. In ogni caso l'affidatario dovrà dichiarare di essere in possesso dei requisiti di idoneità morale del Codice (art. 80 del Codice) e di essere in possesso dei requisiti tecnico organizzativi di cui alle Linee Guida dell'ANAC che saranno adottate previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

5. Trattandosi di lavori per valore superiore ad € 150.000,00 le imprese sono qualificate

mediante la certificazione SOA nei termini di cui all'art. 84 del Codice, in ragione dei valori e della tipologia dei lavori da appaltare.

6. Nel procedere all'individuazione dei soggetti da invitare a presentare offerta sarà tenuta in considerazione anche l'affidabilità dimostrata dai soggetti affidatari nell'esecuzione di precedenti rapporti contrattuali, tenuto conto in ogni caso il rispetto del principio di rotazione e fatta salva congrua motivazione in ordine alla scelta dell'affidatario. In ogni caso sarà altresì opportuno motivare il relativo provvedimento di reinvio del gestore uscente.
7. Oltre a rispettare il principio di rotazione PTS dovrà tener conto della diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate.
8. Per questi affidamenti (v. anche art. 1, comma 4, D.L. 76/2020) non va richiesta la garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustificano la richiesta che PTS dovrà indicare nella richiesta di offerta. Si precisa che nell'ipotesi in cui si rendesse necessaria la richiesta della garanzia provvisoria il relativo ammontare sarà pari all'1 per cento del prezzo base indicato nella richiesta di offerta.

**Art. 18. AFFIDAMENTI PER SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO FINO A €  
75.000,00**

1. L'affidamento di forniture e servizi di importo fino a € 75.000,00, da intendersi al netto dell'IVA, avviene tramite affidamento diretto, anche senza richiesta e valutazione di più preventivi, in considerazione di quanto espressamente previsto all'art. 1, comma 2, lett. a) della L. 120/2020, salva sempre la verifica della congruità del prezzo e dei requisiti professionali anche con riscontri di mercato, motivando sinteticamente nella determina a contrarre le ragioni della scelta.
2. Gli affidamenti di cui alla presente disposizione avvengono richiesta di offerta RDO o ordine diretto OD su piattaforma digitale (MePA o E-Appalti). In questo caso il contratto

viene generato dalla piattaforma, se del caso integrato da opportuni allegati.

3. La procedura dovrà osservare il seguente flusso:
  - a. adozione della Determina a contrarre o atto ad essa equivalente che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti (tale determina può assumere contemporaneamente il valore di determina a contrarre e determina di aggiudicazione);
  - b. acquisizione di CIG (o SMARTCIG);
  - c. richiesta di offerta mediante la piattaforma telematica ad operatore economico presente nell'elenco;
  - d. In mancanza di operatore economico con competenze adeguate al servizio da affidare all'interno dell'elenco di PTS, l'intera procedura dovrà essere preceduta dalla pubblicazione di un AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE di interesse per poter individuare l'operatore economico al quale chiedere la formulazione del preventivo.
  - e. constatazione della presenza del preventivo e valutazione dello stesso con comprova dell'adeguatezza del prezzo o delle caratteristiche di qualità richieste;
  - f. affidamento del servizio o della fornitura.
4. In ogni caso l'affidatario dovrà dichiarare di essere in possesso dei requisiti di idoneità morale del Codice (art. 80 del Codice) e di essere in possesso dei requisiti tecnico organizzativi di cui alle Linee Guida dell'ANAC che saranno adottate previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.
5. Nel procedere agli affidamenti diretti sarà tenuta in considerazione anche l'affidabilità dimostrata dai soggetti affidatari nell'esecuzione di precedenti rapporti contrattuali, tenuto conto in ogni caso il rispetto del principio di rotazione e fatta salva congrua motivazione in ordine alla scelta dell'affidatario. In ogni caso sarà altresì opportuno motivare il relativo provvedimento di individuazione dell'operatore economico comunque previa valutazione della convenienza economica.
6. Per questi affidamenti (v. anche art. 1, comma 4, D.L. 76/2020 conv. in L. 120/2020) non va richiesta la garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 salvo che, in

considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustificano la richiesta che PTS dovrà indicare nella richiesta di offerta. Si precisa che nell'ipotesi in cui si rendesse necessaria la richiesta della garanzia provvisoria il relativo ammontare sarà pari all'1 per cento del prezzo base indicato nella richiesta di offerta.

**Art. 19. AFFIDAMENTI PER SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO SUPERIORE A € 75.001,00 MA INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA**

1. Il DL 76/2020 come convertito nella L. 120/2020 prevede la procedura negoziata, senza bando, previa consultazione di almeno 5 (cinque) operatori economici ove esistenti.
2. L'affidamento dei servizi e delle forniture dal valore superiore a € 75.001,00 e sino alla soglia comunitaria può avvenire mediante procedura negoziata (richiesta di offerta – RDO), previa consultazione di almeno 5 operatori economici ove esistenti.
3. La procedura è la seguente:
  - a. adozione della Determina a contrarre o atto ad essa equivalente che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti (tale determina può assumere il valore di determina a contrarre e determina di aggiudicazione);
  - b. acquisizione di CIG;
  - c. richiesta di offerta mediante la piattaforma telematica a 5 operatori economici, ove esistenti, presenti nell'elenco;
  - d. In mancanza di operatori economici con competenze adeguate al servizio da affidare all'interno dell'elenco di PTS, l'intera procedura dovrà essere preceduta dalla pubblicazione di un AVVISI PER LA MANIFESTAZIONE di interesse per poter individuare l'operatore economico al quale chiedere la formulazione del

preventivo.

- e. constatazione della presenza delle offerte e valutazione delle stesse;
- f. affidamento del servizio.

4. Si precisa che:

- a. in esito alla procedura andrà pubblicato un avviso sui risultati della medesima contenente anche l'indicazione dei soggetti invitati a presentare offerta;
- b. tali affidamenti dovranno essere aggiudicati con sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del minor prezzo;
- c. nel caso di affidamento con il criterio del minor prezzo ove le offerte ammesse siano pari a cinque PTS dovrà procedere all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, commi 2, 2-bis e 2-ter del D.Lgs. 50/2016.

5. In ogni caso l'affidatario dovrà dichiarare di essere in possesso dei requisiti di idoneità morale del Codice (art. 80 del Codice) e di essere in possesso dei requisiti tecnico organizzativi di cui alle Linee Guida dell'ANAC che saranno adottate previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

6. Nel procedere all'individuazione dei soggetti da invitare a presentare offerta sarà tenuta in considerazione anche l'affidabilità dimostrata dai soggetti affidatari nell'esecuzione di precedenti rapporti contrattuali, tenuto conto in ogni caso il rispetto del principio di rotazione e fatta salva congrua motivazione in ordine alla scelta dell'affidatario. In ogni caso sarà altresì opportuno motivare il relativo provvedimento di reinvio del gestore uscente.

7. Oltre a rispettare il principio di rotazione PTS dovrà tener conto della diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate.

8. Per questi affidamenti (v. art. 1, c. 4°, D.L. 76/2020 conv. in L. 120/2020) non va richiesta la garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustificano la richiesta che PTS dovrà indicare nella richiesta di offerta. Si precisa che nell'ipotesi in cui si rendesse necessaria la richiesta della garanzia provvisoria il relativo

ammontare sarà pari all'1 per cento del prezzo base indicato nella richiesta di offerta.

**Art. 20. FORMALIZZAZIONE DEL CONTRATTO PER TUTTE LE SOGLIE DI CUI AL PRESENTE REGOLAMENTO**

1. Ai sensi dell'art. 32, comma 14, Codice (e tenuto conto dell'elevazione di valore per l'affidamento diretto di cui al D.L. 76/2020 conv. in L. 120/2020), la formalizzazione dell'accordo per gli affidamenti disciplinati con il presente Regolamento avviene:
  - a. per gli affidamenti di valore inferiore ad € 75.000,00 mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio ovvero, nei casi previsti, mediante la convalida attraverso la piattaforma digitale;
  - b. per gli affidamenti di valore superiore ad € 75.000,00 mediante scrittura privata sottoscritta digitalmente dalle parti ovvero, nei casi previsti, mediante la convalida attraverso la piattaforma digitale.
2. Resta salva la possibilità di consegna in via di urgenza, nelle more della stipula del contratto.
3. I capitolati e il computo metrico estimativo, laddove richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto.
4. PTS dovrà verificare il possesso dei requisiti del soggetto aggiudicatario e avrà la facoltà di estendere tale verifica a tutti gli altri partecipanti. La verifica dovrà altresì riguardare il possesso dei requisiti economici, finanziari e tecnico professionali ove richiesti nella lettera di invito.

**Art. 21. PROCEDURE PER I LAVORI DI SOMMA URGENZA**

1. In tutti i casi in cui vi sia la somma urgenza che non consente alcun indugio, il RUP ovvero il tecnico competente di PTS che si reca prima sul luogo può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale in cui vengono indicati i motivi di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo. Di tali lavori

viene data immediata esecuzione ed il relativo importo può superare anche la soglia di € 150.000,00 degli affidamenti di cui al presente Regolamento. Si precisa che sono considerati lavori per la somma urgenza tutti quegli interventi indispensabili a rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità.

2. Nelle ipotesi di cui al comma precedente l'affidamento può avvenire in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal RUP o dal tecnico competente di PTS.
3. Il corrispettivo per l'esecuzione dei lavori per la somma urgenza viene definito consensualmente con l'affidatario e in difetto di accordo PTS può ingiungere all'affidatario l'esecuzione dei lavori o la somministrazione dei materiali sulla base di prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezziari ufficiali di riferimento ridotti al 20% e comunque ammessi nella contabilità. Nell'ipotesi da ultimo richiamata laddove l'affidatario non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.
4. Il RUP o il tecnico della PTS compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori.
5. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 163 del Codice.

## **Art. 22. ACCORDO QUADRO**

1. Qualora non sia possibile determinare con sufficiente approssimazione la quantità delle forniture o l'entità delle prestazioni di servizi da acquisire in un determinato periodo di tempo, è possibile concludere accordi quadro nel rispetto delle procedure del presente Regolamento redatto in conformità al Codice e alla L. 120/2020.
2. A detti contratti, conclusi in conformità al disposto di cui all'art. 54 del Codice, viene data esecuzione mediante singole ordinazioni che si effettuano man mano che il fabbisogno si verifica concretamente, nel rispetto del limite di spesa complessivo previsto dal contratto.

### Art. 23. LE SPESE ECONOMALI

1. Le spese economali sono funzionali alla gestione aziendale, per la quale risulti antieconomico, e quindi non conforme ai canoni di efficienza ed efficacia ai quali si ispira PTS, il normale sistema contrattuale e risulti pertanto indispensabile il pagamento immediato delle relative spese necessarie.
2. Le spese economali hanno ad oggetto acquisti quotidiani e minuti, necessari al funzionamento dell'azienda ed all'assolvimento dei compiti istituzionali, spese rispetto alle quali, per le loro caratteristiche e natura oltre che per il modesto importo, sarebbe irragionevole il ricorso alle ordinarie procedure di acquisizione per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di cui al presente Regolamento ovvero alle disposizioni di legge vigenti.

### Art. 24. AMBITO DI APPLICAZIONE E TRACCIABILITÀ

1. Le norme del presente Regolamento sulle spese economali disciplinano la gestione delle spese economali e/o di pronta cassa ed i pagamenti fatti con carte di credito o con altri strumenti elettronici e stabiliscono le relative procedure da seguire. Esse sono adottate da PTS in conformità alle previsioni di cui al Codice degli appalti, alla legge 13 agosto 2010 n. 136, nonché alle norme applicabili e vigenti in materia contrattuale e di contabilità.
2. Sono esclusi dall'ambito oggettivo di applicazione della presente sezione sulle spese economali i contratti di appalto e le consulenze, i contratti di conto corrente, nonché i rapporti tra PTS e:
  - a. i dipendenti,
  - b. i membri degli organi societari e rappresentativi,
  - c. i detentori del capitale sociale,
  - d. le pubbliche amministrazioni.
3. Le spese economali di cui al Regolamento sono altresì escluse dall'ambito oggettivo di

applicazione degli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 (e dalle sanzioni di cui all'art. 6) della legge 13 agosto 2010 n. 136 (v. FAQ n. C8, ANAC, aggiornate al 18.3.2019).

4. Resta fermo il rispetto delle disposizioni del Codice e la sua applicazione anche in difformità alle previsioni del presente Regolamento.

## **Art. 25. DEFINIZIONE E LIMITI DI IMPORTO**

1. Le spese economali sono effettuate mediante i fondi appositamente resi disponibili da PTS nei seguenti termini:
  - a. l'ammontare complessivo di tutte le spese economali che PTS può sostenere in un esercizio (quindi in un anno) non può superare l'1% (uno) del fatturato derivante dai ricavi delle vendite e delle prestazioni di cui alla voce "A1" del conto economico dell'ultimo bilancio approvato;
  - b. l'importo massimo quotidiano, consentito per l'impiego della cassa contanti è pari ad euro 500,00;
  - c. ciascuna spesa economale deve avere importo modesto, comunque non superiore ad euro 250,00 e, in analogia con il divieto di frazionamento elusivo di cui al Codice degli appalti, nessuna spesa può essere artificiosamente frazionata al fine di ricondurla alla definizione ed alla disciplina delle spese economali;
  - d. non sussistono limiti di importo per le spese economali aventi ad oggetto il pagamento di tasse/imposte/bolli/sanzioni/vidimazioni.

## **Art. 26. REQUISITI DELLE SPESE ECONOMALI**

1. Le spese economali sono ammissibili alle condizioni che seguono:
  - a. non possono avere carattere continuativo/ripetitivo/abituale;
  - b. devono attenersi a necessità urgenti e comunque non essere riconducibili a

- contratti di appalto o accordo quadro, già in essere o aggiudicabili;
- c. non possono essere effettuate sempre nei confronti dello stesso operatore economico;
- d. possono essere pagate anche dopo l'ultimazione delle prestazioni.

## **Art. 27. TIPIZZAZIONE DELLE SPESE ECONOMICHE AMMISSIBILI**

### 1. Sono da considerarsi ammissibili:

- a. spese minute d'ufficio;
- b. spese per acquisto, riparazione e manutenzione di mobili, macchine, attrezzature, adattamento e piccola manutenzione di locali e impianti;
- c. acquisto di stampati, modulistica, cancelleria, materiali di consumo per gli uffici;
- d. spese tipografiche, riproduzioni di documenti e disegni, copie eliografiche, rilegatura di volumi, fotografie anche su supporto digitale;
- e. acquisto e/o abbonamenti a giornali, libri, riviste e pubblicazioni periodiche;
- f. spese postali, telegrafiche e per acquisto di carte e valori bollati;
- g. canoni di registrazione domini, hosting, e server dedicati;
- h. spedizione con corriere, facchinaggio e trasporto di materiale;
- i. spese contrattuali e di registrazione; spese di istruttoria presso Enti diversi;
- j. spese per imposte e tasse a carico dell'Azienda;
- k. spese per pubblicazioni di bandi ed avvisi di gara e/o avvisi e inserzioni;
- l. spese per visure camerali/catastali e simili, spese per vidimazione registri;
- m. rimborsi vari, ivi compresi rimborsi per viaggi e per prestazioni alberghiere a favore dell'amministratore e del personale dipendente purché connessi all'attività dell'Azienda. Le spese alberghiere devono essere preventivamente autorizzate;
- n. rimborso delle spese di rappresentanza e liberalità;
- o. spese per acquisto di generi alimentari e bevande;
- p. spese per acquisto di prodotti farmaceutici;
- q. spese condominiali;

- r. spese connesse con la gestione degli automezzi (imposta di bollo, pedaggi autostradali, soste, sanzioni, lavaggio auto, conseguimento patente di guida; carburanti e oneri per piccole manutenzioni);
- s. spese per acquisto di utensileria e materiali di ricambio, ed in generale per l'acquisto di materiale per le piccole manutenzioni da effettuarsi in amministrazione diretta;
- t. spese urgenti, indifferibili, imprevedibili e non programmabili;
- u. spese necessarie per il funzionamento istituzionale, degli uffici e dei servizi;
- v. spese associative (non rientrando nei limiti di importo ma assoggettate a procedure di approvazione specifiche);
- w. Franchigie assicurative (sotto i 1.500 euro);
- x. Sanzioni amministrative;
- y. Canoni AVCP;
- z. Spese di rappresentanza, per partecipazione a congressi, convegni e seminari di studio.

## **Art. 28. ECONOMO**

1. L'economista è responsabile per la gestione della cassa contanti. La funzione di economista è attribuita dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ad un dipendente di PTS, in aggiunta alle sue ordinarie mansioni, in conformità alle norme statutarie e regolamentari dell'Azienda.

## **Art. 29. INDENNITÀ DI CASSA.**

1. In ordine alla indennità di cassa, si applicano le previsioni di legge e di cui al contratto di lavoro applicato.

#### Art. 30. COSTITUZIONE E AMMONTARE DEL FONDO ECONOMALE

1. L'Azienda dispone di un fondo cassa in forma di denaro contante pari ad euro 1.000,00 e, qualora si ritenga utile, potrà essere istituito un fondo cassa su carta prepagata/carta di credito pari ad ulteriori euro 2.000,00.
2. La cassa contanti è costituita e reintegrata mediante prelievo dal conto corrente preventivamente autorizzato dal Direttore Generale oppure mediante eventuali incassi in contanti, quali ad esempio quelli relativi al costo di riproduzione in caso di accesso agli atti.
3. La cassa su carta prepagata potrà essere costituita e reintegrata mediante giroconto bancario disposto dal Direttore Generale.
4. Le casse sono in ogni caso reintegrate ogni qualvolta se ne manifesti la necessità ovvero il relativo fondo economale raggiunga un importo inferiore a Euro 100,00.

#### Art. 31. UTILIZZO DEL FONDO ECONOMALE

1. Alla cassa per contanti accede materialmente l'economista, che di questa risponde direttamente e che ne fornisce il rendiconto trimestrale e annuale, secondo le disposizioni che seguono. La cassa su carta prepagata/carta di credito dovrà essere intestata al Direttore Generale, che di questa risponderà direttamente.
2. Le spese economali possono essere sostenute anche mediante bonifico bancario o carta di credito aziendale nel qual caso non compaiono nel rendiconto trimestrale dell'economista ma sono rilevate dal rendiconto trimestrale bancario.
3. Relativamente alle spese economali sostenute non direttamente dall'economista, ma da altri dipendenti dell'Azienda:
  - a. le spese c.d. a rimborso sono pagate "a piè di lista" quindi dietro presentazione

- di documento giustificativo della spesa;
- b. le spese anticipate danno luogo al c.d. sospeso di cassa, i contanti sono consegnati al dipendente incaricato, utilizzando un registro c.d. “madre e figlia”;
  - c. per le spese a rimborso di importo superiore a euro 250,00 è necessaria la previa autorizzazione del Direttore Generale;
  - d. la documentazione giustificativa della spesa deve essere completa dei dati identificativi, ove possibile precisando: oggetto, natura, quantità, motivazione, eventuali atti di autorizzazione presupposti.

#### **Art. 32. NORME PER IL RENDICONTO RELATIVO ALLA CASSA CONTANTI**

1. L'economo cura i rendiconti e li rende disponibili a PTS con cadenza trimestrale, con termine per ciascun trimestre coincidente con le verifiche ordinarie del collegio sindacale o di altro Organo di controllo contabile.
2. In concomitanza con la verifica del collegio sindacale o di altro Organo di controllo contabile, l'economo invia al Direttore Generale il registro cassa interno e ottiene il discharge amministrativo con l'apposizione della firma del Direttore Generale, per presa visione e approvazione. L'economo conserva tutta la documentazione a comprova degli esborsi e il Direttore Generale può chiederne l'esibizione all'occorrenza. Eventuali contestazioni del Direttore Generale e la mancata apposizione della sottoscrizione per approvazione danno luogo alle ipotesi di responsabilità dell'economo o di colui che abbia determinato l'esborso.

#### **Art. 33. NORME PER IL RENDICONTO RELATIVO ALLA CASSA SU CARTA PREPAGATA**

1. I rendiconti sono oggetto di verifica con cadenza trimestrale in occasione delle verifiche ordinarie del collegio sindacale o di altro Organo di controllo contabile.
2. L'economo non risponderà per ammanchi o esborsi relativi alla cassa su carta prepagata, salvo che per proprie azioni sulla medesima o sulla relativa contabilizzazione.
3. Nei casi di ammanco di cassa, smarrimento o furto di denaro, o altri incidenti, l'economo redige una relazione che sottopone al Direttore Generale dando atto delle risultanze di cassa e di quanto accaduto e/o a lui noto.

#### **Art. 34. CONTRATTI ATTIVI CONDIZIONANTI L'OPERATIVITA'**

1. I contratti attivi sono affidati, in via generale, nel rispetto dei principi indicati all'art. 4 del Codice. Tuttavia, nelle ipotesi in cui gli stessi condizionino l'operatività di PTS sotto vari profili ed abbiano caratteristiche intrinseche tali da non rendere possibile una negoziazione e confronto preventivo e non sia conveniente e/o possibile per PTS rinunciare alla conclusione del contratto, mutuando anche i contenuti dell'art. 41, comma 1 del R.D. 827/1924 si potrà procedere a trattare in via diretta con un unico soggetto, motivando adeguatamente, nella delibera/determina a contrarre, la presenza delle speciali ed eccezionali circostanze dell'ipotesi specifica. Laddove possibile in relazione al mercato di riferimento, si formuleranno anche indicazioni rispetto alla congruità ed adeguatezza delle condizioni praticate e delle tempistiche.
2. Sempre mutuando i contenuti dell'art. 41, comma 1 del R.D. 827/1924 e sempre previa dettagliata motivazione, sarà inoltre possibile procedere a trattare in via diretta con un unico soggetto nei casi di:
  - a. procedure di affidamento andate deserte (o si abbiano fondate prove per ritenere che, ove si sperimentassero, andrebbero deserte);

- b. acquisto di cose la cui produzione è garantita da privativa industriale o per la cui natura non è possibile promuovere il concorso di pubbliche offerte;
  - c. acquisto di macchine, strumenti o oggetti di precisione che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici e il grado di perfezione richiesti;
  - d. urgenza tale da non consentire l'indugio di una procedura competitiva.
3. Laddove tali specifici contratti contengano dati sensibili riconducibili ad esigenze industriali e commerciali da tutelare e che possano esporre PTS anche ad eventuali richieste risarcitorie, esigenze che dovranno essere di volta in volta accertate e verificate, PTS potrà pubblicare sul proprio sito istituzionale solamente i dati essenziali minimi riferiti al contratto stipulato.

#### **Art. 35. CONTRATTI ATTIVI NON CONDIZIONANTI L'OPERATIVITA'**

1. I contratti attivi non condizionati dalle particolarità del precedente articolo, potranno essere affidati utilizzando la seguente procedura semplificata sulla scorta dei principi generali indicati all'art. 4 del Codice:
- a. adozione della delibera/determina a contrarre contenente gli elementi essenziali del contratto che si andrà a stipulare e la tipologia di criterio con cui verrà selezionato l'operatore economico (mutuando quelli indicati all'art. 95, Codice oppure anche individuando lo specifico criterio da adottare caso per caso);
  - b. pubblicazione di un bando-avviso contenente tutte le indicazioni necessarie per poter essere invitati e poter quindi formulare l'offerta (esclusivamente in aumento ed indicando le eventuali modalità e limiti). Quanto ai termini di pubblicazione, come da Linea Guida ANAC 4/2016, essi sono di quindici giorni (cinque in caso di urgenza) anteriori al giorno fissato per la seduta pubblica;
  - c. in esito alla risposta degli interessati, si predisporrà una lettera di invito. Il termine per la presentazione dell'offerta non potrà essere inferiore a 15 gg., tranne nei

- casi di urgenza in cui il termine potrà essere di 5 gg. sempre laddove compatibile con i tempi per formulare offerta;
- d. deve essere nominato o un seggio di gara, se l'aggiudicazione avviene con criteri automatici, oppure una commissione giudicatrice, se l'aggiudicazione avviene con criteri valutativo-discrezionali e, in tal caso, i relativi criteri devono essere indicati nella lettera di invito;
  - e. la seduta di gara si tiene in seduta pubblica, nella quale si aprono i plichi e si stila apposito verbale di gara e si procede alla dichiarazione del primo graduato e della graduatoria;
  - f. con apposito provvedimento si procederà alla formale aggiudicazione al soggetto primo graduato ed alla convalida della graduatoria e, mutuando il procedimento dell'art. 76, Codice, si procederà alle comunicazioni.
2. In casi particolari, per evidenti ragioni di economicità e snellezza operativa (ad esempio, vendite seriali e plurime, locazioni seriali di vani di piccole dimensioni; esiguo valore del contratto, ecc.), è possibile derogare a detta procedura e operare mediante semplici pubblicazioni o altri siti o mediante eventuali pubblicazioni, soddisfacendo comunque il criterio di trasparenza. In tali casi la procedura semplificata dovrà essere preceduta dall'adozione di un provvedimento che contenga la motivazione a giustificazione della predetta procedura semplificata.
3. Con riferimento a queste tipologie di contratti, PTS non sarà tenuta a rispettare le prescrizioni di cui alla L. 136/2010 e a chiedere il CIG.

## **Art. 36. TRASPARENZA**

- 1. PTS adempie agli obblighi di trasparenza previsti dal D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. nonché di quelli previsti dal Codice.
- 2. Ai sensi dell'art. 1, comma 32 della L. 190/2012, PTS assolve annualmente agli obblighi di pubblicazione e trasmissione all'ANAC dei dati riguardanti i contratti stipulati nell'anno di

riferimento.

### Art. 37. VERIFICA DELLA PRESTAZIONE E PAGAMENTI

1. I pagamenti a fronte degli ordini di acquisizione di forniture e servizi e lavori - nel rispetto delle vigenti direttive e norme di legge in materia - dovranno essere disposti entro le scadenze previste dal contratto, previa verifica ed attestazione di regolare effettuazione della prestazione da parte del RUP e dei soggetti di cui agli artt. 101 e seguenti del Codice, qualora previsti, individuati nella determina a contrarre o atto equivalente.
2. La verifica e l'attestazione di regolare esecuzione della prestazione avverranno in maniera semplificata mediante visto apposto direttamente su copia della fattura, che verrà allegata all'ordine di pagamento.
3. La verifica delle forniture/servizi ed il collaudo potranno essere eseguiti da addetti di PTS o da incaricati esterni e delle predette operazioni dovrà essere redatto apposito verbale.

### Art. 38. NORMA DI RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento trovano applicazione le disposizioni del Codice, come successivamente modificato, oltre che le Linee Guida ANAC o gli ulteriori provvedimenti attuativi del medesimo Codice, nel testo vigente al momento dell'invio delle lettere di invito o dell'affidamento disposto direttamente.
2. Inoltre, ai sensi dell'art. 30 u. c. del Codice:
  - a. alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si applicano le disposizioni di cui alla L. n. 241/1990;

- b. alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile.

### **Art. 39. RINVIO DINAMICO**

3. Sino all'adozione di un successivo Regolamento, le disposizioni del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti comunitarie (ad esempio quanto alle soglie di valore), statali e regionali, oltre che per effetto di Linee Guida ANAC o decreti ministeriali attuativi del Codice. In caso di significative modifiche normative (del D.Lgs. 50/2016 o dei decreti ministeriali o Linee Guida) il presente Regolamento verrà comunque tempestivamente adeguato.

### **Art. 40. ENTRATA IN VIGORE**

1. L'applicazione del presente Regolamento decorre dalla data della sua pubblicazione sul sito istituzionale di PTS nella sezione "Società Trasparente", successivamente al riscontro positivo effettuato dall'Amministrazione controllante in sede di controllo analogo. Sono fatte salve le procedure avviate prima della sua entrata in vigore ed i contratti conseguenti, per i quali continueranno ad applicarsi le disposizioni previgenti.